

Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 29/2005) (2)

1. All'articolo 30 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole << in sede fissa,>> è inserita la seguente: << anche>>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<< **3.** Le località a prevalente economia turistica sono individuate nei comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro. Con deliberazione della Giunta regionale, su domanda del Comune interessato, possono essere individuate ulteriori località a prevalente economia turistica, anche sulla base delle rilevazioni periodiche effettuate da PromoTurismoFVG. Possono ottenere tale qualificazione i Comuni, o particolari zone degli stessi, in cui si registra un rilevante afflusso turistico stagionale od occasionale correlato a particolari eventi ricorrenti di rilevante attrattività.>>;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

<< **3 bis.** Con regolamento regionale sono stabiliti il procedimento per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e il numero massimo di giornate in cui può essere disposta la deroga ai sensi del comma 3, tenuto anche conto della specificità degli eventi rilevanti e della diversa attrattività turistica connessa alle peculiari caratteristiche dei territori.

3 ter. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale, qualora diffuse esigenze organizzative dei Comuni ne attestino l'opportunità, può disporre per l'intero territorio regionale la sospensione dell'efficacia dell'articolo 29 per tutte o parte delle giornate ivi previste.

3 quater. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 3 bis la Giunta regionale individua le località a prevalente economia turistica su domanda dei Comuni interessati e sulla base della documentazione presentata dagli stessi

attestante la fruizione turistica dei territori.

3 quinquies. Sono fatti salvi i provvedimenti di deroga già adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 19 (Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio).>>.

Note:

1 Alla lett. c), c. 3 quinquies, le parole "legge regionale 9 dicembre, n. 19" sono corrette in "legge regionale 9 dicembre 2016, n. 19", come da Errata corrige pubblicata nel B.U.R. 1/2/2017, n. 5.

2 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della L.R. 29/2005, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 4/2016 e successivamente dal presente articolo.